



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'Organo di Revisione

Verbale n. 28 del 31.12.2020

Il sottoscritto SALVUCCI Sirio, Revisore unico del Comune di Montegiorgio, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 25 del 10/08/2018, esaminata la documentazione trasmessagli dal Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente, esprime di seguito il proprio motivato parere sulla Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 177 del 01.12.2020 relativa a

Piano triennale del fabbisogno del personale, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del Decreto della Funzione Pubblica, Economia e Finanze ed Interno in data 17/03/2020, per il periodo 2021-2013. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione.

VISTO

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (successivamente "pareggio di bilancio" e oggi vincolo di finanza pubblica "equilibri di bilancio") assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557-ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO

- che il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del sopra riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- che l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- che l'art. 33 del DL 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, ha sostanzialmente modificato i criteri assunzionali negli enti locali, introducendo un nuovo meccanismo in base al quale le assunzioni sono subordinate alla loro sostenibilità finanziaria in relazione alle entrate correnti;
- che, al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, unitamente ai Ministeri Economia e Finanze e Interno, ha emanato il Decreto Interministeriale 17/03/2020 attuativo del citato art. 33 del DL. 34/2019, con il quale si è riformata la disciplina delle capacità e modalità assunzionali relative alla copertura dei posti "a tempo indeterminato", a decorrere dal 20/04/2020;
- che detto Decreto, nel prevedere la suddivisione dei Comuni in fasce di popolazione, determina l'inserimento del Comune di Montegiorgio nella fascia da 5.000 a 9.999 abitanti, con applicazione della percentuale del 26,90% quale valore massimo di incidenza della spesa di personale rispetto alla media delle entrate correnti del triennio precedente, con un regime transitorio incrementale applicabile fino al 2024;

RILEVATO

- che come deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 4 del 21/01/2020 ad oggetto *"Ricognizione dotazione organica personale dipendente ex art. 33 D.Lgs, n, 165/2001, per l'anno 2020. Provvedimenti"*, non risultano sussistere, nei relativi settori, situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- che con ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2020, l'Ente ha adottato – in termini programmatori – il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022;
- che sempre con Deliberazione di Giunta n. 86 del 23/07/2020, l'Ente ha rimodulato e confermato – ai sensi del citato Decreto del 17/03/2020 – il vigente programma del fabbisogno di personale 2020/2022;
- che, alla data odierna, non risultano variare le esigenze dell'Ente nonché le capacità assunzionali previste nelle delibere appena citate;

VISTA

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 01/12/2020 avente ad oggetto *"Piano triennale del fabbisogno del personale, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del Decreto della Funzione Pubblica, Economia e Finanze ed Interno in data*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

17/03/2020, per il periodo 2021-2023. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione.", comprensiva degli allegati esplicativi:

- Allegato A – definizione capacità assunzionali 2021/2023
- Allegato B – Previsione spesa personale 2021/2023
- Allegato C – Dotazione organica 2021/2023
- Allegato D – Piano assunzioni a tempo determinato 2021/2023

con la quale, tra l'altro, si evidenziano:

- le risultanze degli aggregati contabili relativi a spesa del personale e media delle entrate correnti, che collocano il Comune di Montegiorgio ad un valore del 18,42% inferiore al valore soglia di fascia sopra citato (26,90%);
- la conferma del vigente programma di fabbisogno del personale già adottato;

PRESO ATTO, ulteriormente, che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- per l'anno 2019, ha conseguito e rispettato il vincolo di finanza pubblica denominato "equilibri di bilancio", come deliberato dal Consiglio Comunale n. 12 del 30/06/2020 in sede di approvazione del Rendiconto 2019;
- che le previsioni di spesa descritte nella proposta di delibera in oggetto hanno la relativa copertura negli stanziamenti di spesa del personale contenuti nel Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con delibera C.C. n. 8 del 23/06/2020, annualità 2021/2022;

RILEVATO che sono rispettati i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che le posizioni previste nella nuova programmazione triennale dei fabbisogni di personale consentono, sulla base delle informazioni fornite dall'Ente, il rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014;

PRESO ATTO, ulteriormente, che i titolari di area di posizione organizzativa hanno confermato le esigenze assunzionali descritte in proposta;

VISTI, infine, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e di correttezza dell'azione amministrativa, espressi in data 01/12/2020 dal Responsabile del servizio interessato e del servizio finanziario, Dott. Piergentili, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

RAMMENTA

- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato e/o rivisto annualmente il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 ove l'ente sia soggetto;
- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale nei casi di mancata rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 6, commi 3 e 6, D.Lgs 165/2001, nonché nei casi di mancata ricognizione delle eccedenze del personale di cui all'art. 33, comma 2, D.Lgs 165/2001;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ACCERTA

che i documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, sulla base delle informazioni sin qui fornite dall'Ente, sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale e non superano i valori soglia come limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica definito dal Decreto Interministeriale 17/03/2020;

RACCOMANDA

- prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare attentamente il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;
- che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.07.2020 avente ad oggetto *"Piano triennale del fabbisogno del personale, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del Decreto della Funzione Pubblica, Economia e Finanze ed Interno in data 17/03/2020, per il periodo 2021-2013. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione."*

Montegiorgio (FM), li 31 Dicembre 2020

(l'Organo di Revisione)

Rag. Sirio Salvucci